

ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA TRASPORTI

**La protezione completa
del tuo mondo passa
attraverso le nostre polizze.**



Affidare la tutela della Vostra persona e dei Vostri familiari a professionisti è la scelta che Vi proponiamo. L'INAT è una società cooperativa arl senza scopo di lucro fondata nel 1954 per garantire ai lavoratori dipendenti dei trasporti ed ai loro familiari forme assicurative, con adesione volontaria, a **prezzi contenuti dall'alto valore sociale** e di garanzia, con copertura del sinistro nell'arco delle 24 ore della giornata sul lavoro ed extra lavoro.

L'INAT è un patrimonio comune dove la **solidarietà prevale sul profitto**, dove il costo dei prodotti assicurativi è accessibile a tutti perché non ci siamo impegnati in costose campagne pubblicitarie ma confidiamo nel passa parola fra i lavoratori che a fronte di imprevisti più o meno gravi hanno sperimentato direttamente la serietà e l'efficienza dell'INAT.

IL PRESIDENTE
Pietro Vasco

Polizze assicurative ad alto valore sociale per i lavoratori dei trasporti e i loro familiari.

■ **INFORTUNI DIPENDENTI E FAMILIARI**

- INFORTUNI DIPENDENTI LIGHT
- RICOVERI DIPENDENTI E FAMILIARI
- RICOVERI - INDENNITÀ PER INTERVENTI CHIRURGICI E DIARIA DI CONVALESCENZA

La polizza pensata per la tua sicurezza e quella dei tuoi familiari. **Da oggi ancora più conveniente con le nuove garanzie di Tutela Legale.**

- Premio mensile per i Dipendenti: € 43,00
- Scopri tutte le garanzie su www.inat.it

- RICOVERI DIPENDENTI LIGHT
- RICOVERI FAMILIARI LIGHT
- CURE DENTARIE

■ **R.C. DANNI CAUSATI DAL CONDUCENTE AD AUTOMEZZI DEL DATORE DI LAVORO E TUTELA LEGALE**

I danni causati dal lavoratore per sua colpa all'automezzo da lui condotto di proprietà dell'azienda, sono oggi coperti dalla nostra polizza RC che opera nei termini contenuti nell'**art. 34 del CCNL** del Trasporto Pubblico Locale e nelle modalità previste dall'accordo sottoscritto tra Organizzazioni Sindacali e Aziende. **Inoltre, la garanzia di Tutela Legale copre anche il caso di "omicidio stradale".**

- INCENDIO E FURTO ABITAZIONE

■ **INIDONEITÀ TEMPORANEA** **NUOVA**

- PENSIONATI INFORTUNI E RICOVERI
- POLIZZA CONVENZIONE VITA

La nostra nuova polizza convenzione ti tutela nel caso di **Inidoneità temporanea o definitiva al servizio per malattia o infortunio**. Con un premio mensile di € 18,00.

www.inat.it

Ufficio Sinistri:

- Tel 06.515741 *selezione 4*
- F.S. 970.65130
- Fax F.S. 970.65104
- sinistri_inat@agenziapecialefl.it

Assistenza clienti:

- Tel. 06.515741 *selezione 1*
- Fax 06.5137841
- info@inat.it

Largo Salinari, 18
00142 Roma
info@inat.it
www.inat.it



Nuovo Codice della Strada

Omicidio Stradale

Lesioni Personali Stradali

**Lavoriamo
sulla
"Strada Giusta"**

A cura del
Dipartimento Nazionale Mobilità/Tpl



OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI

Il 25 marzo del 2016 è entrata in vigore la legge n. 41/2016 che ha introdotto nel codice penale i **reati di omicidio stradale (art. 589-bis)** e **di lesioni personali stradali (art.590 -bis)**.

Entrambi i reati prevedono, a titolo di colpa, la pena della reclusione, di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa, per il conducente di veicolo a motore la cui condotta imprudente sia causa dell'evento mortale o delle lesioni personali stradali gravi o gravissime.

OMICIDIO STRADALE

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e' punito con la reclusione **da 2 a 7 anni**.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Violazioni specifiche del codice della strada

La pena della reclusione è aggravata **da 5 a 10 anni** in caso di condotta imprudente nelle seguenti fattispecie:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Reato commesso in stato di ebbrezza alcolica

Se l'omicidio è commesso da conducenti un veicolo a motore **in stato di ebbrezza alcolica lieve/media** pari ad un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, la pena prevista è la reclusione **da 5 a 10 anni**. Se l'omicidio è commesso da conducenti un veicolo a motore **in stato di ebbrezza alcolica grave**, pari ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena prevista è della reclusione **da 8 a 12 anni**.

Nuovi articoli del Codice Penale	Art. 589 bis	Art. 590 bis	
I reati prevedono, a titolo di colpa, la pena della reclusione, di diversa entità in ragione del grado della colpa per omicidio o lesioni ad una o più persone.	OMICIDIO STRADALE	LESIONI GRAVI	LESIONI GRAVISSIME
Conducente di veicolo a motore	Reclusione	Reclusione	Reclusione
Violazioni codice della strada	da 2 a 7 anni	da 3 mesi a 1 anno	da 1 a 3 anni
Violazioni specifiche al codice della strada	da 5 a 10 anni	da 18 mesi a 3 anni	da 2 a 4 anni
Stato di ebbrezza alcolica lieve/media tra 0,8 e 1,5 g/l	da 5 a 10 anni	da 18 mesi a 3 anni	da 2 a 4 anni
Stato di ebbrezza alcolica grave superiore a 1,5 g/l	da 8 a 12 anni	da 3 a 5 anni	da 4 a 7 anni
Sotto l'effetto di stupefacenti	da 8 a 12 anni	da 3 a 5 anni	da 4 a 7 anni

Conducente professionista	Reclusione	Reclusione	Reclusione
Stato di ebbrezza alcolica lieve/media tra 0,8 e 1,5 g/l	da 8 a 12 anni	da 3 a 5 anni	da 4 a 7 anni

Guida senza aver conseguito la patente, con patente scaduta o revocata, senza assicurazione	Pena aumentata	Pena aumentata	Pena aumentata
In caso non sia esclusiva conseguenza azione/omissione del colpevole	Pena dimezzata	Pena dimezzata	Pena dimezzata

Omicidio o Lesioni a più persone	Reclusione	Reclusione	Reclusione
Si applica la pena più grave aumentata fino al triplo	Max. 18 anni	Max. 7 anni	Max. 7 anni

In caso di Fuga del conducente	Reclusione	Reclusione	Reclusione
La pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e deve comunque essere.....	più di 5 anni	più di 3 anni	più di 3 anni

PERIZIE COATTIVE

Sia nel caso di omicidio stradale che di lesioni personali stradali, se il conducente si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, la polizia giudiziaria può chiedere al Pubblico Ministero di autorizzarla, anche oralmente, ad effettuare un prelievo coattivo.

APPLICAZIONE SANZIONE ACCESSORIA REVOCA DELLA PATENTE



Per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali è prevista l'applicazione della pena accessoria della revoca della patente di guida.

Nel caso di omicidio stradale e di lesioni personali stradali l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 5 anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per aver compiuto il reato **di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope**.

Il termine è ulteriormente aumentato sino a 12 anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di fermarsi e di prestare l'assistenza, e si sia dato alla fuga.

Nel caso in cui il reato di omicidio stradale sia stato compiuto **in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope**, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca.

Se il reato di omicidio stradale è conseguente a **condotte imprudenti configuranti violazioni specifiche del codice della strada** l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi 10 anni dalla revoca. Tale termine è elevato a 20 anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per aver compiuto gli stessi reati **con guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope**.

Il termine è ulteriormente aumentato sino a 30 anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di fermarsi e di prestare l'assistenza, e si sia dato alla fuga.

Reato commesso da "conducente professionista"

Nel caso in cui l'autore dell'omicidio è un **conducente professionista**, per l'applicazione della pena aggravata della reclusione **da 8 a 12 anni**, è sufficiente essere **in stato di ebbrezza alcolica lieve/media** pari ad un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro.

Per conducente professionista si intende chi esercita attività di trasporto di persone, di trasporto di cose e i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad 8, nonché di autoarticolati e autosnodati.

NON TI "BERE" LA PATENTE

 **3 BIRRE PICCOLE** =  **0,5 g/l**

 **2,5 VINO** =  **0,5 g/l**

 **2 LIQUORE** =  **0,5 g/l**

QUANDO LA PENA AUMENTA O DIMINUISCE

La **pena aumenta** se l'autore del reato non ha conseguito la patente, o ha la patente sospesa o revocata, o non ha assicurato il proprio veicolo a motore. La **pena diminuisce fino alla metà** quando l'omicidio stradale **non sia esclusiva conseguenza dell'azione o omissione del colpevole**.

OMICIDIO STRADALE PLURIMO

Nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, **aumentata fino al triplo**.

La pena non potrà comunque superare il limite massimo di **18 anni**.

FUGA DEL CONDUCENTE IN CASO DI OMICIDIO STRADALE

Se l'autore dell'omicidio stradale colposo si dà alla fuga la **pena è aumentata da 1/3 ad 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni**.

LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI O GRAVISSIME

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da **3 mesi a 1 anno** per le lesioni gravi e **da 1 a 3 anni** per le lesioni gravissime.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Violazioni specifiche del codice della strada

La pena della reclusione **da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi, e da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime**, si applica in caso di condotta imprudente nelle seguenti fattispecie:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.



Reato commesso in stato di ebbrezza alcolica

Se la lesione personale è causata da un conducente di un veicolo a motore **in stato di ebbrezza alcolica lieve/media**, pari ad un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, la pena prevista è la reclusione **da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime**.

Se la lesione personale è causata da un conducente di un veicolo a motore **in stato di ebbrezza alcolica grave**, pari ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena prevista è la reclusione **da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime**.

Reato commesso da “conducente professionista”

Nel caso in cui l'autore della condotta causa della lesione personale è un **conducente professionista**, per l'applicazione della pena aggravata, della reclusione **da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 anni per lesioni gravissime**, è sufficiente essere **in stato di ebbrezza alcolica lieve/media** pari ad un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro.

Per **conducente professionista** si intende chi esercita attività di trasporto di persone, di trasporto di cose e i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad 8, nonché di autoarticolati e autosnodati.

QUANDO LA PENA AUMENTA O DIMINUISCE

La **pena aumenta** se l'autore del reato non ha conseguito la patente, ha la patente sospesa o revocata, non ha assicurato il proprio veicolo a motore. La **pena diminuisce fino alla metà** quando la lesione personale **non sia esclusiva conseguenza dell'azione o omissione del colpevole**.

LESIONI PERSONALI STRADALI A PIU' PERSONE

Nel **caso in cui il conducente provochi lesioni a più persone** si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse **aumentata fino al triplo**.

La pena non potrà comunque superare il limite massimo di **7 anni**.

FUGA CONDUCENTE IN CASO DI LESIONI PERSONALI STRADALI

Nel caso in cui l'autore della lesione personale si dà alla fuga **la pena è aumentata da 1/3 ad 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 3 anni**.

PRESTARE SOCCORSO IN CASO DI LESIONI PERSONALI STRADALI

Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

